

TRIBUNALE ORDINARIO

DI IMPERIA

Il Giud	ice (dell'Esecuzio	ne, Dott.ssa	. Martina	Badano, ne	el giudizio	di oppos	sizione ex a	rt. 6	15, comma	2 c.p.	c. con
istanza	di	sospensiva,	promosso	da			nei	confronti	del	creditore	interv	enuto
1									_			₹

a scioglimento della riserva assunta il 23.11.2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- 1. la società avrebbe documentato l'avvenuta cessione del credito *de quo* sulla base della mera produzione dell'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147, parte II, del 11.12.2021 (è non dell'avviso di cessione completo), a fronte dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità ehe lo considererebbe irrilevante a tali fini;
- 2. la società avrebbe in ogni caso documentato l'avvenuta cessione del credito de quo attraverso il deposito di un avviso di cessione che a sua volta indicava criteri di ricognizione dei rapporti debitori ceduti alla in sé generici e del tutto sovrapponibili a quelli di un precedente avviso di cessione dei crediti in blocco dalla medesima cedente ad altra società veicolo, (avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 143 del 5.12.2020; sub. doc. 1), con l'effetto che risulterebbe precluso alle Parti ed al Giudice stabilire "se gli asseriti crediti siano stati effettivamente ceduti e soprattutto a chi";
- 3. la società : non avrebbe poi dimostrato l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione;
- 4. la società : non avrebbe infine attestato di essere iscritta nel registro delle Società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia.

Nel presente procedimento con memoria difensiva depositata il 23.9.2022, si costituiva il creditore opposto , con domanda di rigetto dell'odierna opposizione, assumendone la sua palese infondatezza, ed il favore delle spese giudiziali.

Rilevato in ultimo che con l'ordinanza del 6.10.2022 il presente Giudice invitava il creditore procedente al deposito dell'atto di cessione del credito in sofferenza della società debitrice, quale decisivo elemento probatorio a sostegno del rigetto dell'istanza cautelare.

20202020202

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione in atti e la memoria difensiva, vista l'integrazione documentale e le conclusioni verbalizzate in udienza, vista l'appendice giurisprudenziale fornita al G.E., si ritiene che, allo stato, sussistano i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per procedere all'invocata sospensione della procedura esecutiva, potendo trarsi dagli argomenti addotti nel ricorso, ed in particolare dal secondo motivo di ricorso, elementi sufficienti per ritenere in via prognostica fondati i motivi dell'opposizione (funus boni iuris) e concreto il periculum in mora, con l'effetto che l'istanza di sospensiva va accolta per le seguenti considerazioni.

000000000

Va premessa all'approfondimento dei motivi di ricorso una breve introduzione delle posizioni conflittuali delle Parti costituite.

L'opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. qui in risalto originava in primo luogo dalla memoria difensiva autorizzata con cui la deduceva in modo articolato la questione del difetto di legittimazione sostanziale del creditore intervenuto. (ricorso per intervento del 5.4.2022), che era stata sollevata per la prima volta all'udienza del 18.5.2022 e mediante la quale si chiedeva al Giudice la pronuncia de plano dell'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. (2016.

A seguito degli sviluppi della memoria, il presente Giudice, dando atto che era stata "introdotta di fatto con la memoria della debitrice un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c., che occorre discutere nell'ambito di un subprocedimento di cognizione sommaria con le garanzie processuali definite dagli artt. 615 e 624 c.p.c. senza sacrificare l'eventuale instaurazione del giudizio di merito e la relativa disciplina impugnatoria costituita dal reclamo al Collegio ed onde evitare la reiterazione delle medesime questioni in un defatigante procedimento di opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza del Giudice in ordine alle questioni in ultimo sollevate", ordinava la discussione della stessa in un apposito procedimento di opposizione all'esecuzione (N.R.G. : //2016-2), fascicolo processuale generato dalla Cancelleria su ordine del Giudice, anche in contemplazione del fatto che la memoria autorizzata della debitrice aveva nel frattempo ampliato l'oggetto della domanda (inserendo quantomeno i motivi nn. 3 e 4).

L'opposizione n. . /2016-2 è dunque diretta alla verifica - nei limiti della cognizione sommaria che si imputa alla fase del procedimento davanti al G.E. - dei requisiti sostanziali di legittimazione della creditrice intervenuta ., contestata dalla debitrice o comunque dalla stessa non implicitamente riconosciuta, nella qualità asserita di cessionaria a seguito di un'operazione di cessione pro soluto di crediti in blocco ex art. 58 del D.lgs. 1993, n. 385 (T.U.B.), del credito azionato nel presente processo esecutivo, quello cioè derivante dalla restituzione del contratto di mutuo fondiario (a Rogito Notaio : stipulato il 2.8.2005; Rep. 17272; Racc. 4495) a suo tempo stipulato fra la : (cedente) e la debitrice opponente e ceduta

Il fulcro principale della censura (secondo motivo) si appunta invero sull'insufficienza probatoria del diritto in assenza del contratto di cessione della posizione debitoria pertinente, non essendo ad uopo sufficiente - nel caso di specie, l'allegazione al ricorso per intervento – la produzione dell'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147, parte II, del 11.12.2021.

La disciplina vigente (l'art. 58, commi 2, 3 e 4 del D.lgs n. 385/1998, noto anche come T.U.B.) testè evocata in proposito prescrive che "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile."

Come è in materia stato puntualizzato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma [...] in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si confroverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione" (Cass. 2019, n. 22151; Cass. 2016, n. 4116).

E' del resto emerso in modo evidente in atti che la debitrice non soltanto ha contestato la legittimazione sostanziale, e dunque il potere di impulso nell'esecuzione immobiliare promossa a suo danno, dell'intervenuta alla prima difesa utile (l'atto di intervento è stato depositato il 5.4.2022 mentre la debitrice alla prima udienza ex art. 569 c.p.c. del 18.5.2022 ha sollevato l'eccezione), ma non ha implicitamente mai riconosciuto l'avvenuta cessione, opponendosi all'atto di accollo delle spese di regolarizzazione catastale offerto dalla i il 13.4.2022 e ribadito all'udienza del 18.5.2022, in una successione progressiva di atti e condotte che non fanno residuare dubbi sull'assenza di condotte acquiescenti.

Le contestazioni dell'opponente appaiono del resto coerenti all'affermazione ormai ius receptum secondo cui "l'avviso della cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Gass. 2022, n. 22754; Cass. 2022, n. 22739; conformi anche nella giurisprudenza di merito, tra le molte, Trib. Ferrara, sent. 2019, n. 288, ne Il Caso.it; conf. Trib. Frosinone 8.3.2022, in De Jure), in quanto "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione -, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione è del suo specifico contenuto" (Cass. 2018, n. 22268).

Siffatte conclusioni hanno il merito di riverberare i principi generali di cui al codice civile (art. 1264 c.c.), richiamati proprio dall'art. 58 del T.U.B., dai quali si desume che la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti in blocco esenta dall'obbligo di notifica ed accettazione individuale, ma anche che tale adempimento, in presenza di contestazioni, rileva ai soli fini dell'efficacia non liberatoria del pagamento effettuato dal debitore alla banca cedente in epoca successiva alla pubblicazione, non già quale prova della titolarità del credito.

Nella sistematica ordinante della complessa materia che affiora in giurisprudenza, dovendosi ricondurre la vicenda in esame proprio ai principi generali che regolano la materia, il Tribunale condivide invero l'indirizzo che afferma che sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma solo laddove recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in

blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, con l'avvertenza che occorre che "gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (Cass. 2019, n. 15884; conf. Cass. 2017, n. 31118; Conf. Cass. 2021, n. 10200; Caass. 2022, n. 5878; così anche Trib. Roma sez. I 2021, n. 6502; Trib. Modena sez. III 2022, n. 569, in De Jure).

Appare quindi di stretta necessità prendere posizione sulle risultanze probatorie versate in atti, constatando infine che la la non ha sufficientemente assolto all'onere della prova circa la propria legittimazione sostanziale in sede esecutiva, atteso che:

- da un lato, l'avviso di pubblicazione in G.U. ex art. 58 T.U.B. prodotto nella sua versione integrale con la memoria del 23.9.2022 (G.U. n. 147 dell'11.12.2021), a pag. 11, indica elementi di identificazione dei rapporti creditizi ceduti talmente ampia da non soddisfare ai requisiti di determinatezza e determinabilità ex art. 1346 e 1418 c.c., e che non consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione e dunque l'inclusione fra questi del contratto di mutuo del 2.8.2005, alludendo l'avviso ai << rapporti "derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso fra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)" >>;
- dall'altro, l'estrema ampiezza dell'intervallo temporale comprensivo dei crediti in ipotesi ceduti . appare sovrapponibile a quella considerata in un'altra operazione di cartolarizzazione pubblicata fra la stessa cedente e la diversa società prodotta da parte opponente (v. avviso G.U. n 143 del 15.12.2020) e di data anteriore alla pubblicazione che coinvolge l'attuale creditrice procedente (11.12.2021) ed in ogni caso anteriore all'atto di cessione assertivamente stipulato (1.12.2021, data allegata da 1.); l'avviso di cessione alla reca infatti specificazione che sono stati ceduti Trapporti << derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso fra ottobre 1984 e il mese di ottobre 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)>>, con l'effetto che anche questa cessione pregressa a . potrebbe in astratto ricomprendere il mutuo del 2.8.2005;
- nessuno sul punto potrebbe poi ragionevolmente dubitare dell'alterità soggettiva fra le due società le l. prima menzionate, in quanto dal compendio probatorio versato in atti si traggono, oltre alla diversa denominazione, anche due differenti codici fiscali/numeri di Partita Iva e due diversi sedi sociali (. avente sede a l, via le C.F. l, mentre la sede a (in Provincia di in n. 1 e C.F.)
- espressamente richiamava ad integrazione del proprio oggetto ex art. 1346 c.c. i Crediti di cui all'atto di cessione, merita puntualizzare che la , pur a seguito dell'espressa autorizzazione del Giudice, ha prodotto (15.11.2022) un contratto di cessione dei crediti dalla

dante causa inidoneo poiché non conforme all'originale, non integrale, privo di sottoscrizione e di data certa opponibile ex art. 2704 c.c.; la non conformità all'originale di tale documento, a sua volta, è stato tempestivamente eccepito dall'opponente alla prima udienza del 23.11.2022, apparendo l'atto al più come un documento di formazione unilaterale della creditrice e risultando in conclusione inidoneo ad etero-integrare in termini specifici il contenuto della cessione in blocco e con essa ad assolvere alla prova inequivoca della sua incorporazione, ossia che "la cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti oggetto di causa" (Trib. Ferrara 21:3.2022, ne Il Caso.it);

si deve infine osservare che la dichiarazione di cessione della cedente prodotta sub. doc. 2 dalla in assenza di altre richieste istruttorie, non può sostituire il deposito dell'atto di cessione, non assolto in modo congruo, potendo soltanto valere come indizio da soppesare insieme con gli altri elementi di valutazione già sfavorevolmente apprezzati (Cass. 2021, n. 10200).

La presumibile fondatezza del secondo motivo implica l'assorbimento degli altri motivi, integrando la più liquida ragione della decisione (Cass. 2019, sez trib. n. 363; conformi Cass. 2018, n. 11458; Cass. S.U. 2014, n. 9936), suffragata peraltro da coevo elemento del *periculum in mora,* a prescindere dal fatto che per una parte della giurisprudenza detto presupposto non sarebbe richiesto dalla legge (art. 624 c.p.c.) nell'ambito delle opposizioni all'esecuzione forzata (Trib. Milano sez III 10.9.2020, in De Jure), atteso che, come si è potuto verificare dal registro informatico della procedura esecutiva immobiliare N.R.G.E. 2019 - che è compito del G.E. esaminare d'ufficio nel procedimento di opposizione (Cass. 2017, n. 1919) - si versa in una fase immediatamente prodromica alle vendite.

Va in questo senso ribadito che, alla luce del deposito della relazione estimativa del perito, scaduti nella fattispecie concreta i termini per presentare osservazioni alla perizia, alla prossima udienza il Giudice dell'Esecuzione dovrebbe procedere all'emissione dell'ordinanza di delega ex art. 591-bis c.p.c., momento valicato il quale ogni altra opposizione all'esecuzione risulterebbe inammissibile per disposto dell'art. 615 c.p.c, cosicché, in forza del consolidato principio di stabilizzazione degli effetti dell'aggiudicazione provvisoria previsto dall'art. 187-bis disp. att. c.p.c. (che riceve tutela anche in seguito alla rinuncia presentata da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo se intervenuta dopo l'aggiudicazione: Cass. 2017, n. 5604), l'eventuale aggiudicazione ancorché provvisoria, avvenuta nelle more dell'accesso alla piena tutela cognitiva, renderebbe irrimediabile la perdita della proprietà dei beni pignorati, con ciò integrandosi un pregiudizio nel ritardo di pregnante gravità.

Le spese del presente procedimento (Cass. 2019, n. 26285; Cass. 2011, n. 22033) seguono l'integrale soccombenza di parte resistente sulla domanda di sospensiva e sono liquidate come in dispositivo con la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario avv. Alessio Orsini ex art. 93 c.p.c.

Esse, pur se arrotondate, tengono conto del valore della controversia e dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni per le fasi del giudizio effettivamente espletate.

- 2) CONDANNA per l'effetto la resistente la la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in Euro per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario avv. Alessio Orsini;
- 3) FISSA termine perentorio fino al 2.1.2023 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi alle parti costituite.

Imperia, lì 1.12.2022

Il Giudice

(Dott.ssa Martina Badano)